

Esame del ricorso tributario e strategie difensive

Roma, 16 maggio 2013

Docente

Prof. a c. Avv. Giuseppe Mazzuti



16 MAGGIO 2013 - Esame del ricorso tributario e strategie difensive

- Individuazione dell'atto impugnato**
- Nozione ed esempi di vizi propri**
- Esame delle modalità di instaurazione del giudizio**
- Interesse ad agire e legittimazione ad agire**
- Capacità di stare in giudizio**
- Assistenza tecnica**
- Elementi richiesti dall'art. 18 d.lgs. 546 del 1992**
- Motivi della domanda**
- Sottoscrizione**



PREMESSA

PRINCIPI GENERALI DEL PROCESSO DISPOSITIVO



PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

E' onere della parte contestare dettagliatamente ogni deduzione in fatto della controparte.

La mancata tempestiva e specifica contestazione determina la seguente conseguenza

i fatti non contestati sono considerati provati

Alla Commissione Tributaria è precluso ogni controllo sulla sussistenza dei fatti non contestati (Art. 115 c.p.c.)




PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

non opera nel caso in cui la parte sia
contumace e pertanto in caso di
soccombenza è possibile contestare
le circostanze in appello



PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

Il comma 179 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 prevede che *“I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio....”*.



DISTRIBUZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Codice civile art. 2697. Onere della prova.

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda



ADDETTI ACCERTAMENTO

- dipendenti società affidatarie delle entrate comunali (molti comuni prevedono nel bando di gara l'obbligo per il soggetto aggiudicatario di formare e abilitare ai sensi della Finanziaria 2007 gli addetti all'accertamento)
- dipendenti comunali



Requisiti per la nomina

- diploma di scuola media media superiore di di 2° grado;
- non aver riportato condanne penali;
- non aver avuto sanzioni disciplinari;
- non aver procedimenti penali in corso;
- non possono avere procedimenti penali in corso;
- debbono aver superato l'esame al termine di apposito corso di qualificazione



Poteri

DEVONO ESSERE
DETTAGLIATAMENTE
DEFINITI NELLA
DETERMINA DI NOMINA:
RILEVAZIONE E
CONTESTAZIONE



Poteri e qualifica

- accertamento
- contestazione immediata
- redazione e sottoscrizione di processo verbale di accertamento
- per tutte le entrate ad eccezione delle violazioni alle al codice della strada
- Pubblici Ufficiali



**Rilevanza giuridica del verbale di
accertamento redatto da addetto
all'accertamento abilitato in virtù del
rinvio contenuto nell'art. comma 179
all'art. 68 comma 1 L. 488/1999
Art. 2700 C.C.**

- atto pubblico fa **piena prova**, fino a querela di falso, della:
- a) **provenienza** del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato
- b) degli altri **fatti** che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza



**Rilevanza giuridica del verbale di
accertamento redatto da addetto
all'accertamento abilitato
Art. 2700 C.C.**

- ciò comporta DI FATTO l'inversione dell'onere della prova nel processo
- è il contribuente che deve dimostrare (attraverso querela di falso) che quanto contenuto nel verbale non corrisponde alla realtà



COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE E SVOLGIMENTO GIUDIZIO PRIMO GRADO



Costituzione in giudizio dell'Ente resistente

entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è
stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del
servizio postale



Segue costituzione in giudizio dell'Ente resistente

La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione



Rappresentanza in giudizio del Comune

Cass. sez. un., sentenza n°12868 del 16.6.2005

La legge costituzionale n° 3/01, di riforma delle autonomie locali, modificando l'art. 128 cost., ha fatto venire meno l'originaria connotazione di legge organica al T.U. sulle autonomie locali (d.lgs. n°267/00)

Conseguentemente la rappresentanza in giudizio del Comune può essere legittimamente assegnata, **anche direttamente, ai dirigenti comunali, responsabili per il settore**, dallo Statuto comunale, quale atto normativo subordinato soltanto alle leggi di principio e, perciò, conoscibile direttamente dal giudice



Segue costituzione in giudizio dell'Ente resistente

Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d' ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.



Segue costituzione in giudizio dell'Ente resistente

La costituzione tardiva in giudizio, cioè oltre il termine di sessanta giorni è ammessa ma determina la decadenza dalla facoltà di chiedere la chiamata in causa del terzo, di proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché di compiere tutte quelle attività processuali per le quali sia maturata preclusione (il deposito di documenti).



Segue costituzione in giudizio dell'Ente resistente

La mancata costituzione delle parti determina la
loro contumacia.




Svolgimento giudizio

Alle parti costituite viene notificato l'avviso di trattazione della controversia almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza fissata.



Segue svolgimento giudizio

Le parti possono depositare: dei documenti fino a venti giorni liberi prima dell'udienza; delle memorie illustrative fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza; nel caso di trattazione in camera di consiglio (quindi quando non è stata fissata udienza pubblica), delle brevi repliche fino a cinque giorni prima dell'udienza.



Segue svolgimento giudizio

la trattazione della controversia avviene in camera di consiglio a meno che non sia stata chiesta, anche da una sola parte con apposita istanza, la discussione in pubblica udienza (art. 33 d.lgs 546/1992).



Segue svolgimento giudizio

All'udienza pubblica, dopo l'esposizione del relatore, le parti presenti vengono ammesse alla discussione.



INDIVIDUAZIONE ATTO IMPUGNATO



Atti impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali

- avviso di accertamento
- provvedimento che irroga le sanzioni ruolo e cartella di pagamento
- avviso di mora
- atti relativi alle operazioni catastali
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni
- pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
- l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77, DPR n°602/73, e successive modificazioni
- il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86, DPR n°602/73, e successive modificazioni



Atti la cui impugnazione deve essere dichiarata inammissibile

- preavviso o avviso bonario
- comunicazione TARSU in caso di riscossione diretta in quanto comunicazioni (Cass. Sezioni Unite 16293/2007
- avviso di scadenza *"mero avviso di pagamento, comunicazione - invito bonario, volto unicamente a favorire lo svolgimento del rapporto tributario, con cui si informa il contribuente della debenza del tributo e della possibilità di rivolgersi al Comune per eventuali richieste di chiarimento e financo di sgravio, recante sul retro l'espressa avvertenza dell'inammissibilità del ricorso giurisdizionale"* Sez. 5, Sentenza n. 2829 del 11/02/2005)
- avviso scadenza imposta comunale sulla pubblicità (CTP FI Sentenza n. 22/01/06 depositata l'8 maggio 2006)



ELEMENTI DEL RICORSO



Elementi del ricorso


Commissione tributaria cui è diretto

dati della del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale, pec

dati Ente locale e concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto

atto impugnato

oggetto della domanda



esame preliminare del ricorso

data notifica atto impugnato (non coincide con spedizione)

data notifica ricorso (non sempre coincide con la spedizione)

esame procura difensore abilitato


dichiarazione di conformità

atto impugnato

trascorsi trenta giorni dalla notifica (spedizione) controllare se il ricorso è stato depositato in Commissione Tributaria



NOZIONE DI VIZI PROPRI



VIZI PROPRI

inesattezze
errori
omissioni
violazioni di disposizioni legislative
false applicazioni di legge
RIFERITE ESCLUSIVAMENTE ALL'ATTO IMPUGNATO E NON AD ATTI PRECEDENTI




RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSO DA SOGGETTO AFFIDATARIO EX ART. 52 D.LGS. 446/1997

**A. RICORSO SOLO
CONTRO IL COMUNE**

**B. RICORSO CONTRO IL
COMUNE E CONTRO IL
SOGGETTO CHE HA
EMESSO L'ATTO
IMPUGNATO**

**C. RICORSO SOLO
CONTRO IL SOGGETTO
CHE HA EMESSO L'ATTO
IMPUGNATO**

Il comune potrebbe
essere chiamato in
causa



**A.+B. RICORSO CONTRO IL SOLO COMUNE O IL COMUNE E IL SOGGETTO
CHE HA EMESSO L'ATTO**

**IN VIA PRELIMINARE CHIEDERE LA DICHIARAZIONE DEL
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA IN RIFERIMENTO
AI VIZI PROPRI DELLA CARTELLA O INGIUNZIONE**

**PER COMPLETEZZA DIFESIVA REPLICARE AD OGNI
SINGOLO MOTIVO DI CONTESTAZIONE**



RICORSO AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE O INGIUNZIONE EMESSA DA SOGGETTO AFFIDATARIO EX ART. 52 D.LGS. 446/1997

**A. RICORSO SOLO
CONTRO IL COMUNE**

**B. RICORSO CONTRO IL
COMUNE E CONTRO IL
SOGGETTO CHE HA
EMESSO L'ATTO
IMPUGNATO**

**C. RICORSO SOLO
CONTRO IL SOGGETTO
CHE HA EMESSO L'ATTO
IMPUGNATO**

Il comune potrebbe
essere chiamato in
causa



A. RICORSO SOLO CONTRO IL COMUNE

1. SOLO VIZI PROPRI
DELLA CARTELLA
ESATTORIALE O
DELL'INGIUNZIONE

2. MOTIVI MISTI

3. SOLO MOTIVI IN
MERITO ALLA PRETESA
TRIBUTARIA

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CON ISTANZA DI
CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO (SOGGETTO CHE
HA EMESSO L'ATTO IMPUGNATO)

IN VIA PRELIMINARE
CHIEDERE LA
DICHIARAZIONE DI
INAMMISSIBILITA' EX
ART. 19 COMMA 3
D.LGS. 546/1992

ATTENZIONE

LA COSTITUZIONE DEVE ESSERE TEMPESTIVA
(ENTRO 60 GIORNI) PENA L'INAMMISSIBILITA'
DELL'ISTANZA DI CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO
(CASS. N. 16119/2007 E N. 24563/2007)

PER COMPLETEZZA
DIFESIVA REPLICARE AD
OGNI SINGOLO
MOTIVO DI
CONTESTAZIONE



A. RICORSO SOLO CONTRO IL COMUNE

1. SOLO VIZI PROPRI DELLA
CARTELLA ESATTORIALE O
DELL'INGIUNZIONE

2. MOTIVI MISTI

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CON ISTANZA DI CHIAMATA IN CAUSA
DEL TERZO (SOGGETTO CHE HA EMESSO L'ATTO IMPUGNATO)

ATTENZIONE

LA COSTITUZIONE DEVE ESSERE TEMPESTIVA (ENTRO 60 GIORNI)
PENA L'INAMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA DI CHIAMATA IN CAUSA DEL
TERZO

(CASS. N. 16119/2007 E N. 24563/2007)

LA COMMISSIONE AUTORIZZA LA CHIAMATA IN CAUSA

ATTENZIONE

ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA DEVE ESSERE NOTIFICATO AL TERZO
ENTRO IL **TERMINE PERENTORIO** FISSATO NEL PROVVEDIMENTO
(ORDINANZA O DECRETO) DELLA COMMISSIONE



B. RICORSO CONTRO IL COMUNE E IL SOGGETTO CHE HA EMESSO L'ATTO

1. SOLO VIZI PROPRI DELLA CARTELLA ESATTORIALE O DELL'INGIUNZIONE	2. SOLO MOTIVI IN MERITO ALLA PRETESA TRIBUTARIA	3. MOTIVI MISTI
CHIEDERE LA DICHIARAZIONE DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA	IN VIA PRELIMINARE CHIEDERE LA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' EX ART. 19 COMMA 3 D.LGS. 546/1992	IN VIA PRELIMINARE CHIEDERE LA DICHIARAZIONE DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA IN RIFERIMENTO AI VIZI PROPRI DELLA CARTELLA O INGIUNZIONE IN VIA PRELIMINARE CHIEDERE LA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA' EX ART. 19 COMMA 3 D.LGS. 546/1992
	PER COMPLETEZZA DIFESIVA REPLICARE AD OGNI SINGOLO MOTIVO DI CONTESTAZIONE	PER COMPLETEZZA DIFESIVA REPLICARE AD OGNI SINGOLO MOTIVO DI CONTESTAZIONE



VIZI RELATIVI A DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

POTERE DI DISAPPLICAZIONE DEL GIUDICE

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

- deliberazione istitutiva dei tributi
 - deliberazione che disciplina i tributi
 - deliberazione di approvazione dei regolamenti dei tributi e i regolamenti stessi
 - deliberazione di determinazione delle aliquote, tariffe, ecc.
- deliberazione che disciplina la conciliazione giudiziale
- deliberazione che disciplina l'accertamento con adesione
- regolamenti per le esenzioni, agevolazioni, ecc.



Potere delle commissioni tributarie

Le Commissioni, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente. La portata della disposizione, induce a ritenere che gli atti generali e i regolamenti non sono assoggettabili ad impugnazione mediante ricorso alle Commissioni, anche se queste potranno conoscerne ed accertarne la illegittimità, se influenti nel giudizio tributario, in via soltanto incidentale.



Potere delle commissioni tributarie Cass. 18030/2006

ha rigettato il ricorso di un Comune in quanto quest'ultimo, non avendo mai depositato la delibera che regolamentava la raccolta di imballaggi, non aveva neppure consentito la verifica della sua coerenza con i criteri posti dagli artt. 7, 21 e 43 d.lgs. n° 22/97 (si precisa che è stato abrogato da d.lgs. n°152/06)



INTERESSE AD AGIRE



INTERESSE E LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

SOGGETTO AL QUALE E' STATO NOTIFICATO UN ATTO IMPUGNABILE

SOGGETTO CHE ABBIA PRESENTATO ISTANZA DI RIMBORSO


SOGGETTO CHE ABBIA PRESENTATO ISTANZA DI AUTOTUELA

SOGGETTO FALLITO

OBBLIGATO IN SOLIDO




ASSISTENZA TECNICA



Assistenza tecnica

Per contribuente
(non difensore
abilitato) è
obbligatoria la difesa
per cause di valore
superiore ad euro
2582,28

valore lite = importo
del tributo al netto degli
interessi e delle
eventuali sanzioni
irrogate con l'atto
impugnato (in caso di
controversie relative
esclusivamente alle
irrogazioni di sanzioni, il
valore è costituito dalla
somma di queste)



Assistenza tecnica

conferimento incarico a difensore abilitato

- atto pubblico o
- scrittura privata
autenticata o
- in calce o a margine di un
atto del processo
(la sottoscrizione autografa è
certificata dallo stesso incaricato)



Assistenza tecnica

Per contribuente
(non difensore
abilitato) è
obbligatoria la difesa
per cause di valore
superiore ad euro
2852,28

valore lite = importo
del tributo al netto degli
interessi e delle
eventuali sanzioni
irrogate con l'atto
impugnato (in caso di
controversie relative
esclusivamente alle
irrogazioni di sanzioni, il
valore è costituito dalla
somma di queste)



Assistenza tecnica

Persone giuridiche

la
rappresentanza legale deve
risultare all'atto del rilascio
del mandato alla lite al
Difensore
Cass. 7532/2004



Assistenza tecnica

Procedure concorsuali

La nomina del curatore fallimentare da parte del giudice delegato non implica il conferimento dell'incarico al professionista: questi deve essere autorizzato a proporre l'azione e deve incaricare un difensore abilitato (arg. ex art. 25, R.D n°267/42)

il giudice delegato autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o convenuto, nomina gli avvocati e procuratori e deve rilasciare una specifica autorizzazione per ogni grado e per atti determinati